

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 296 del 03/04/2023

OGGETTO: Affidamento della concessione del “servizio di parrucchiera per uomo e donna all’interno dell’Ospedale di Esine” per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi: indizione tramite piattaforma SinTel.

CIG Z053AA1A6C

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO - ECONOMATO)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.826 DEL 22.12.2022**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che al 12.4/2023 è in scadenza il contratto di “Concessione del servizio di parrucchiera presso l'ospedale di Esine per un periodo di 12 mesi a seguito di risoluzione dell'attuale contratto” aggiudicato a Ongaro Cinzia con determinazione n.228/2022;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia con DGR XI/7758 disciplina le Regole di Sistema per il Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2023 in linea con il quadro normativo dettato dal legislatore nazionale in tema di acquisti degli Enti Sanitari, confermando nell'Allegato 7 l'obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP con particolare attenzione alle categorie merceologiche del DPCM e degli ambiti merceologici in cui sia già stata programmata un'iniziativa ARIA;

- con la citata DGR, inoltre, viene precisato che per tutti gli ambiti merceologici diversi da quelli previsti dal DPCM l'aggregazione e l'integrazione tra i vari livelli della rete regionale degli acquisti diventa fondamentale per raggiungere un ottimale equilibrio nella suddivisione della programmazione integrata così come definita all'interno della DGR di Pianificazione aggregata quale esito dei lavori del Tavolo Tecnico regionale degli Appalti;

VERIFICATO che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi né convenzioni ARIA relative a forniture identiche o comparabili con quella oggetto della presente determina;

- il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art.9 co.3 D.L. 66/2014 smi e relativi indirizzi applicativi;

- nella programmazione ARIA SpA non sono presenti procedure aventi ad oggetto analogo servizio;

CONSIDERATO che:

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal D.Lgs.50/2016 e smi e dall'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020 e ss.mm.ii, che fissa a € 139.000,00 la possibilità di procedere con un affidamento diretto;

- l'importo presunto della fornitura ammonta a € 4.320,00 (IVA esclusa);

- l'art 15 co.13, lett.d) della L.135/12 e smi dispone l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00, obbligo richiamato anche dal regolamento aziendale approvato con Decreto n.347/2020 sull'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016;

PRECISATO che:

- il titolare del servizio uscente ha adempiuto correttamente a tutti gli obblighi contrattuali, assicurando un servizio puntuale ed affidabile sotto tutti i profili, ivi compresi quelli organizzativi, come evidenziato dall'assenza di non conformità a suo carico;

- l'esercente si è reso disponibile a continuare il servizio all'interno dei locali del Presidio Ospedaliero di Esine;

RITENUTO pertanto possibile procedere all'affidamento diretto della concessione “servizio di parrucchiera per uomo e donna all'interno dell'Ospedale di Esine” al medesimo fornitore mediante piattaforma Sintel;

VISTI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- l'allegata documentazione di gara predisposta dal Servizio competente;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di indire, tramite piattaforma SinTel, la procedura per la concessione del “servizio di parucchiera per uomo e donna all'interno dell'Ospedale di Esine per un periodo di n.36 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi”;

2 - di approvare tutta la documentazione di gara che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

3 - di invitare l'Operatore Economico Ongaro Cinzia;

4 - che sarà ammesso alla procedura di gara l'operatore economico che dichiara di possedere i requisiti previsti dall'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e che sottoscriva il Patto d'Integrità in materia di contatti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del sistema regionale di cui all'Allegato A1 alla LR n.30/2006;

5 - che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari per l'Azienda;

6 - di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e smi la Dott.ssa Raffaella Ducoli Dirigente Amministrativo della SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato);

7 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

8 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
(Dott.ssa Raffaella Ducoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile
Area/Servizio ai sensi del “Codice dell'amministrazione digitale” (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI PARRUCCHIERA PER UOMO E DONNA ALL’INTERNO DELL’OSPEDALE DI ESINE” PER UN PERIODO DI 36 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI: INDIZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 31/03/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BELTRAMI ANGELO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

**SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)**

Sede di Breno

Tel. 0364.329204 – fax 0364.329318

e-mail: economato@asst-valcamonica.it

Spett.le Operatore Economico

CIG:	Z053AA1A6C
------	-------------------

LETTERA D'INVITO

OGGETTO: Affidamento della concessione del “Servizio di parrucchiere per uomo e donna all’interno dell’Ospedale di Esine”, per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi: indizione tramite piattaforma Sintel.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO - La scrivente ASST della Valcamonica intende affidare, tramite piattaforma Sintel, la concessione del “Servizio di parrucchiere per uomo e donna all’interno dell’Ospedale di Esine” per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi:

Documentazione:

- Lettera di Invito;
- Allegato 3 “magrm031_autodichiarazione_fornitore_01”;
- Patto d'integrità;

Tipologia procedura – Procedura finalizzata all’affidamento della concessione del servizio, tramite piattaforma Sintel di Regione Lombardia.

2. DURATA e OPZIONI -

Durata – Il presente servizio è affidato per un periodo di 36 mesi.

Rinnovo – Il presente servizio è rinnovabile per ulteriori 36 mesi , mediante comunicazione via PEC dell’esercizio dell’opzione di rinnovo entro la scadenza del contratto principale, alle condizioni che verranno rinegoziate e/o alle medesime condizioni

Proroga - La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere protratta per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art.106 co.11 del Codice (massimo 6 mesi). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Mod./ASST

Ai fini dell'art.35 co.4 del Codice il valore massimo stimato della concessione (compreso di opzioni), è pari ad € 9.360,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Tabella riassuntiva della fornitura:

Durata 36 mesi	€ 4.320,00
Rinnovo 36 mesi	€ 4.320,00
Proroga 6 mesi	€ 720,00

I canone è così composto:

- quota fissa di € 50,00 mensile (totale annua € 600+ IVA);
 - quota variabile mensile che consiste nel pagamento della quota del 10% calcolata sugli incassi del mese di riferimento (importo di riferimento posto a base d'asta calcolato sulla media degli introiti del periodo 2022-2023 pari a € 70 mensili per un totale di € 840+ IVA).
- L'importo complessivo posto a base d'asta è di € 4320,00 IVA ESCLUSA. L'importo posto a base d'asta è un valore stimato modificabile in aumento ed in diminuzione sulla base dell'effettivo incasso nei mesi di esercizio del servizio.

Non saranno accettate offerte inferiori alla base d'asta.

L'Azienda non procederà all'affidamento della fornitura qualora sussistono opposti fondati motivi di pubblico interesse.

Si precisa che l'ASST potrà altresì, a suo insindacabile giudizio, non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui le offerte non siano ritenute idonee.

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – Il servizio è ad ogni effetto di carattere pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso e abbandonato.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale, non preventivamente comunicato e motivato, il contratto potrà essere risolto dall'Amministrazione; quanto sopra fatto salvi i casi dovuti a forza maggiore.

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO - La precisa qualità del Servizio costituisce elemento essenziale del contratto, stipulato sulla base del presente capitolato/lettera d'invito, come di seguito dettagliato:

LOCALI – ARREDAMENTO - ATTREZZATURE - Al fine di consentire l'espletamento del servizio, l'Azienda pone a disposizione il locale nello stato di fatto esistente.

L'Amministrazione ospedaliera dispone di ambienti già completi e pienamente funzionali e funzionanti da destinare al servizio di parrucchiere per uomo e donna. In particolare tali ambienti sono già completi di pavimenti, porte, di quadro e impianto elettrico, di impianti idrici e di servizi igienici non esclusivi ma in condivisione con personale ASST autorizzato ad accedervi.

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Se necessario, nel corso del rapporto contrattuale, il concessionario dovrà adeguare, a propria cura e spese, i locali alle diverse norme in vigore o che verranno adottate dalle competenti autorità.

I relativi lavori necessari dovranno essere tempestivamente eseguiti, previa autorizzazione dell'Azienda.

Il gestore dovrà provvedere, a sua cura e a sue spese, all'arredamento, attrezzature e materiali necessari all'espletamento del Servizio. I suddetti beni mobili e attrezzature rimarranno di proprietà del gestore e verranno asportati da questi a sue spese alla fine del contratto, fatta salva la possibilità che lo stesso li ceda a seguito di bonario accordo, tutti o in parte al nuovo gestore.

Saranno a carico del gestore tutte le spese necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni richieste anche per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 normativamente previste.

PULIZIA DEL LOCALE - Il gestore dovrà assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali, delle attrezzature e degli arredi provvedendo alla pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione degli stessi in conformità alle disposizioni di quest'ASST.

Il concessionario dovrà provvedere, inoltre, settimanalmente, ad un intervento di sanificazione accurato di tutto il locale; le operazioni di sanificazione sono tutte a spese e a carico del gestore che ne dovrà dare comunicazione scritta a quest'ASST.

Qualora non vi provvedesse o vi provvedesse male, quest'Amministrazione potrà sopperire con propri mezzi, rivalendosi poi sul gestore, salvi i danni e l'applicazione di penalità.

La fornitura di tutto il materiale di consumo occorrente per la pulizia è a carico del gestore il quale avrà la responsabilità della scelta e del corretto uso dei prodotti stessi che dovranno essere non tossici e biodegradabili.

MODIFICA DELL'AREA DI SERVIZIO - Il servizio è affidato al gestore nella situazione di luogo, di diritto e di fatto in cui si trova.

L'amministrazione si riserva il diritto e la facoltà di modificare l'ubicazione dello spazio, garantendo comunque l'idoneità e la funzionalità della diversa collocazione; ricorrendo tale eventualità, il gestore si impegna a svolgere il servizio nella nuova sede, purché nell'ambito dell'area del presidio Ospedaliero.

ACCESSO ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE - Potranno accedere all'attività commerciale oggetto dell'appalto solo ed esclusivamente i degenti, i dipendenti, gli utenti dell'Azienda Ospedaliera ed i visitatori dei pazienti ricoverati.

Qualora fossero previste limitazioni di accesso alla struttura stabilite dalla Direzione Sanitaria/Direzione Medica di Presidio a seguito di situazioni di pericolo per pazienti o visitatori, le stesse si applicano anche agli accessi del servizio oggetto della presente procedura senza che il gestore nulla possa pretendere a titolo di indennizzo.

ORARIO DI SERVIZIO - Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni feriali per almeno 4 ore al giorno. E' facoltà dell'Aggiudicatario, previo accordo con l'ASST, estendere l'orario di servizio anche ai fine settimana o a parte di essi. La chiusura per riposo infrasettimanale, ferie e festività dovranno essere concordate preventivamente con l'ASST.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - L'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spesa:

a) all'acquisizione di licenze, permessi ed autorizzazioni occorrenti per l'espletamento del servizio e comunque dovrà provvedere ad ogni espletamento formale ove richiesto dalle vigenti disposizioni in materia di polizia comunale e sanitaria. In caso di inadempienza sarà responsabile verso l'Azienda di ogni danno in senso più ampio.

Mod./ASST

Ne consegue quindi che l'appaltatore ha l'obbligo di osservare tutte le norme che disciplinano i contratti di servizio, di lavoro, assicurazioni sociali etc.

b) alla manutenzione, pulizia, disinfezione dei pavimenti e delle pareti del locale in uso.

ESONERO DI RESPONSABILITÀ - Quest'Azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti, ammanchi o deterioramenti alle cose di proprietà del Gestore.

UTENZE - L'Ente concederà la fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento e la linea telefonica esclusivamente per le chiamate interne.

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - All'Appaltatore fa interamente carico ogni responsabilità inerente alla gestione del servizio ivi compresa la responsabilità per eventuali infortuni del personale addetto.

I danni arrecati colposamente dall'appaltatore alle proprietà dell'Ente gli verranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non vengano accolte e l'appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, vi provvederà l'Ente addebitando le spese alla ditta appaltatrice.

Tutte le responsabilità di cui sopra ed ogni altra comunque derivante, nei confronti sia di terzi che dell'Azienda, dovranno essere coperte da polizza assicurativa con un massimale unico minimo di € 50.000,00.

5. ORDINATIVI - Per la concessione del servizio e di tutto quanto previsto dal presente Capitolato/lettera d'invito, il gestore è tenuto a corrispondere all'Ente il canone annuo pattuito in sede di aggiudicazione. Tale canone resterà fisso per il primo anno di contratto.

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in rate trimestrali posticipate presso il Tesoriere dell'Ente. Il gestore sarà tenuto, entro il quindici giorno successivo alla conclusione del trimestre, a comunicare alla ASST (via mail economato@asst-valcamonica.it) il fatturato del trimestre precedente per il calcolo dell'importo del canone.

6. INDISPONIBILITÀ AL SERVIZIO - L'aggiudicatario deve garantire il Servizio richiesto per l'intera durata del contratto.

Nel caso il cui il concessionario sia impossibilitato a garantire il servizio per ragioni di impedimenti oggettivi (malattia e/o infortuni), la scrivente ASST dovrà essere informata via mail/PEC.

L'aggiudicatario non può ritardare o sospendere lo svolgimento dell'esecuzione del contratto con sua decisione, unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione. Il ritardo o la sospensione dell'esecuzione per decisione unilaterale aggiudicatario costituisce inadempimento contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo raccomandata PEC, non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Nelle ipotesi di danni di forza maggiore (quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili) per i quali l'aggiudicatario non abbia ommesso le cautele atte ad evitarli o derivanti dall'arbitraria esecuzione delle prestazioni dovranno essere riparati a cura e spese dell'aggiudicatario, il quale è altresì obbligato a risarcire eventuali consequenziali danni derivati all'Amministrazione. I danni che l'aggiudicatario ritenesse ascrivibili a causa

di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di decadenza del diritto di risarcimento

7. STIPULA CONTRATTO – Il contratto relativo al presente servizio stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo tramite modello F24 precompilato che verrà inviato dall'Ufficio preposto prima della sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione procederà alla verifica finale che attesti la regolare esecuzione del servizio svolto entro i sei mesi successivi alla chiusura del contratto. Qualora la verifica risulti favorevole e venga approvata la relativa attestazione dell'amministrazione, verrà concessa l'autorizzazione allo svincolo della cauzione rilasciata dall'Appaltatore a favore dell'amministrazione, nonché di tutte le somme altrimenti trattenute ai sensi del presente capitolato e sarà autorizzata l'emissione della fattura per il saldo eventualmente dovuto per le prestazioni erogate. In caso diverso l'Amministrazione procederà ai conseguenti conguagli, previa eventuale applicazione di tutti gli effetti contrattuali, soddisfacendosi ove necessario sulla cauzione definitiva.

8. PREZZI - Il canone annuo sarà aggiornato annualmente, in relazione al 100% della variazione media annua dell'indice nazionale ISTAT. Le variazioni ISTAT si intendono quelle per le famiglie di impiegati ed operai (FOI).

9. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI -

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art.3 L.13.8.2010 n.136, così come modificata dal DL.13.11.2010 n.187, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione del Servizio al quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7gg dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7gg dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal co.3 art.3 della L.136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

10. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI) - Il DUVRI della ASST della Valcamonica, accettato integralmente dalla ditta, è pubblicato sul sito www.asst-valcamonica.it, alla voce "Documenti Istituzionali/ bandi di gara".

L'esecutore/il subappaltatore si impegnano ad eseguire le attività contemplate dal presente appalto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (D.Lgs. n.81/2008) e

Mod./ASST

mediante operatori con i quali sia stato costituito il rapporto di lavoro a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso INAIL e INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

A titolo meramente esemplificativo, i soggetti di cui sopra si obbligano:

- ad osservare tutti gli oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella sugli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legge e regolamenti in vigore;
- ad osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro e di Zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
- a munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale
- a fornire il proprio personale di apparecchiature, attrezzature, opere provvisorie conformi alle disposizioni normative vigenti;
- ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato e idoneo al lavoro da svolgere;
- a munire il proprio personale di cartellino/tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché la data di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione (art.18 co.1 lett.u) D.Lgs. n.81/2008 e art. 5 Legge 136/2010);
- a dotare il personale allo sportello o comunque a contatto con il pubblico di specifica divisa di riconoscimento;
- a informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare.

La stazione appaltante:

- nel caso in cui, a seguito di acquisizione del DURC di uno o più dei soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, rilevi una inadempienza contributiva tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e disporrà il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

L'Appaltatore dovrà erogare i servizi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia e in particolare del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

Qualora nei rischi specifici relativi all'attività svolta dall'appaltatore dovessero essere presenti o prevedibili rischi interferenziali in aggiunta a quelli derivanti dall'attività dell'appaltante o in questo documento esplicitati, la ditta appaltatrice è tenuta a comunicarli e a collaborare al completamento del DUVRI.

Analogamente, qualora emergessero rischi aggiuntivi a quelli indicati per il mutamento a qualsivoglia titolo delle condizioni iniziali, la parte originante principale del rischio è tenuta a garantire l'inserimento di questi nel DUVRI. Pertanto:

- tale documento potrà essere aggiornato dalla stessa committente, anche su proposta dell'aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo;
- tale documento potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicatario, da formularsi entro 30 gg dalla data di aggiudicazione e a seguito di valutazione del committente. Si rinvia, per quanto non disposto dal presente articolo,

Mod./ASST

al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze di cui all' art.26 comma 3 D.Lgs. n.81/2008 (DUVRI), redatto dalle Aziende committenti, anche in tema di informazioni sui rischi specifici esistenti nell' ambiente in cui sarà eseguito il servizio in appalto (art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.81/2008).

L'Appaltatore dovrà inoltre, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008:

- provvedere affinché il personale riceva adeguata informazione, formazione e addestramento sui rischi specifici, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell' ambiente previste nel DUVRI;
- mettere a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale e collettiva indicati nel DUVRI.

11. NORME DI SICUREZZA - Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs.81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art.26, co.1 lett.b) del D.Lgs.81/2008, pubblicate:

per la ASST della Valcamonica disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it.

Il fornitore è obbligato a:

informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo;

ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell'Azienda;

formare ed informare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro;

fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell'operatore;

fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisorie conformi alle disposizioni della normativa vigente;

munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;

non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdetti, ai sensi della normativa vigente;

cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

L'Azienda si impegna, ai sensi dell'art.26 co.1 del D.Lgs.81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto della presente procedura, non determina oneri relativi alla sicurezza.

12. CONTROLLO DELLA FORNITURA – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ -

In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione del servizio senza giusta causa, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà:

- applicare una penalità nella misura del 3% sul valore mensile del contributo per irregolarità nella esecuzione del servizio;

- applicare una penalità nella misura dell'1% sul valore mensile del contributo per ogni giorno di interruzione nella esecuzione del servizio.

Nel caso di variazioni non concordate del prezzo al pubblico o al personale dipendente dell'ASST sarà applicata una penale di € 500,00 per ogni violazione riscontrata.

Nel caso di non avvenute sanificazioni sarà applicata una penale di € 400,00 per ogni violazione riscontrata.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile.

In qualsiasi momento il DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto nominato) può effettuare sopralluoghi per la verifica della corretta applicazione di quanto previsto in contratto.

Ogni inadempienza degli obblighi contrattuali dovrà essere specificatamente contestata dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento) all'appaltatore con comunicazione scritta nella quale verrà fissato un termine non inferiore a 10 gg. per le contro deduzioni.

Dopo la terza infrazione, decorso il predetto termine, l'ASST adotterà le determinazioni di competenza.

L'ASST ha la facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt.1453 e seguenti del C.C., nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio protratta per oltre un giorno senza giustificata motivazione
- b) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio
- c) gravi inosservanze delle norme di legge o di regolamento in materia igienico-sanitaria
- d) cessione o subappalto del contratto

Ove si verificassero inadempienze tali da incidere sulla regolarità del servizio, quest'Azienda potrà provvedere d'ufficio, previa diffida, ad assicurare direttamente a spese dell'appaltatore, il regolare funzionamento del servizio utilizzando la cauzione definitiva.

13. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO -

Mod./ASST

L'Azienda avrà il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui al Capo 4 D.Lgs.209/2005 (liquidazione coatta amministrativa)
- per fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di Integrità Regione Lombardia e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche

In caso di risoluzione l'Azienda affiderà ad altro Fornitore la fornitura e provvederà ad addebitare al Fornitore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

14. FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE - Per eventuali controversie inerenti all'aggiudicazione della gara, non risolte direttamente fra la ASST della Valcamonica e la ditta, sarà competente il foro di Brescia.

Per qualsiasi controversia che dovesse emergere nel corso di validità dei contratti che verranno stipulati fra la ditta e le Aziende aggregate/aderenti alla gara, sarà competente il foro del distretto giudiziario in cui ha sede legale l'Azienda sanitaria/ospedaliera interessata.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del fornitore.

15. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Il fornitore dovrà prestare piena garanzia che la propria struttura sia adeguata alla normativa dettata a livello nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza idonee. I dati personali comunicati al fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimarranno di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione, e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplinerà i rapporti tra le parti. Il Titolare del trattamento dei dati personali provvederà a nominare il fornitore quale responsabile del trattamento, se necessario.

Il fornitore si impegnerà fin dalla sottoscrizione del contratto, ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento. Il fornitore, a sua volta, si impegnerà a designare quali Responsabili, o incaricati i soggetti che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti, e ove presenti, anche quelli con funzione di amministratore di sistema.

Mod./ASST

I dati personali del fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale, e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso.

16. NORMATIVA ANTIMAFIA - L'esecuzione del presente contratto sarà subordinata all'acquisizione - da parte della ASST - della documentazione prefettizia prevista dal D.Lgs. 159 del 6/9/2011 e smi.

Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge, la ASST chiederà l'annullamento della aggiudicazione e l'incameramento della cauzione, salva la ripetizione degli eventuali maggiori danni.

17. ACCETTAZIONE DELLA LETTERA D'INVITO - La presente lettera d'invito deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante della ditta concorrente ed allegata all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni sopra dette.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alla legislazione in materia e al Codice Civile.

18. PERSONALE - L'Operatore Economico garantisce il rispetto del comma 16 ter dell' art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art.1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

19. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le imprese partecipanti dovranno inserire le offerte entro e non oltre il termine perentorio delle ore __:__ del giorno __.__.__;

Si consiglia, comunque, di provvedere all'inserimento dell'offerta, ivi compresa la parte economica, almeno il giorno prima della data sopra indicata, al fine di evitare eventuali disagi tecnici che si potessero verificare il giorno di scadenza.

Per la predisposizione dell'offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto di:

1. Dichiarare di accettare "termini e condizioni", fleggendo nell'apposito campo. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel ed acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel con passaggio guidato.

2. Inserire nell'apposito campo "Documentazione amministrativa":

- inserire nell'apposito campo in una cartella compressa l'autodichiarazione (MAGRM031) e il patto d'integrità ciascuno firmato digitalmente;

3. Formulare l'Offerta economica, inserendo nella piattaforma SinTel, direttamente nel campo previsto, l'importo offerto (IVA esclusa).

Mod./ASST

MPORTANTE

Al fine di aggiornare il Ns. elenco fornitori Vi chiediamo cortesemente di sottoscrivere e caricare il **Patto di Integrità** seguendo le istruzioni presenti sulla piattaforma e che di seguito si riportano.

All'interno dell'ultima sezione del processo di Accreditamento, l'Operatore Economico sottoscrive il Patto di Integrità Regione Lombardia ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N°XI/1751/2019. Anche la sotto-sezione "Patto di Integrità Regione Lombardia" diventa compilabile solo dopo aver concluso la compilazione della Dichiarazione ex art.80. Dopo aver letto e preso conoscenza del Patto di Integrità Regione Lombardia è necessario scaricare il file in formato .pdf e allegarlo alla piattaforma firmato digitalmente.

Dopo aver allegato il file, selezionando la sotto-sezione "Profilo Fornitore", si potrà notare di aver acquisito lo stato "Profilo Lombardia".

Per eventuali informazioni di carattere generale, è possibile rivolgersi:

RUP, Dirigente Amministrativo Ducoli Raffaella

Referente Pratica RDO Sintel: Beltrami Angelo - (Tel. 0364 369444/329205– email: economato@asst-valcamonica.it).

Per informazioni di carattere informatico relative alla piattaforma Sintel tel . 800-11673

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)

il DIRIGENTE/RUP

Dott.ssa Raffaella Ducoli

Serie Ordinaria n. 26 - Mercoledì 26 giugno 2019

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751**Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'all. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 1, comma 17, della legge 190/2012 che prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara;

Considerato che Regione Lombardia ha negli anni potenziato il contrasto alle forme di illegalità, segnatamente quelle originate dalla criminalità organizzata, attraverso iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, tra cui la l.r. n. 17 del 24 giugno 2015 «*Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità*»;

Vista la d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014 con la quale è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che costituisce un accordo tra la stazione appaltante e i soggetti partecipanti alle gare i quali si vincolano al mantenimento di condotte improntate a principi di trasparenza e legalità;

Richiamato il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*»;

Ritenuto di aggiornare il vigente Patto di integrità alla disciplina sopravvenuta in materia di contratti pubblici di cui al citato d.lgs. n. 50/2016;

Visto il Patto di integrità allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (All. 1) il quale viene approvato con la presente deliberazione e sostituisce integralmente il Patto di integrità approvato con d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014;

Richiamata la d.g.r.n. 1222 del 4 febbraio 2019 «*Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021*»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportare in premessa da intendersi qui integralmente riportate:

1. di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1), in sostituzione di quello adottato con la d.g.r.n. 1299 del 30 gennaio 2014;

2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURL e che entri in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione;

3. di disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti nell'Elenco Fornitori Telematico avvenga in occasione del primo aggiornamento dell'elenco o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento a termini del d.lgs. n. 50/2016.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato 1)

Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30

Articolo 1 Principi

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 2 Ambito e modalità di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all'All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'espresa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 3

Obblighi dell'operatore economico

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
 - a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
 - b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
 - c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 4

Procedure e adempimenti della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.

Articolo 5

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
 - b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

Spett.Le ASST della Valcamonica
SC GESTIONE ACQUISTI
Sede di BRENO
Tel. 0364-329460 – fax 0364-329318
e-mail: economato@asst-valcamonica.it

OGGETTO PROCEDURA: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 del DL n.76/2020 e s.m.i., del servizio di parrucchiera per uomo e donna all'interno dell'Ospedale di Esine per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ il
_____ residente a _____ codice fiscale

in qualità di (barrare, a pena di esclusione, l'ipotesi che interessa):

- Titolare dell'impresa individuale
- Socio della società in nome collettivo
- Socio accomandatario delle società in accomandita semplice
- Amministratore munito di poteri di rappresentanza, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per tutte le altre società o consorzi
- Direttore tecnico
- Istitore
- Procuratore speciale

Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR n.445/2000 oltre che dell'esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA

- Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.80 D.Lgs.50/2016 smi.

- al fine dell'applicazione dell'art.53 co.16-ter, del D.Lgs.165/2001, introdotto dalla L.190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving doors*), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'Associazione di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- di essere consapevole che, ai sensi del predetto art.53 co.16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Luogo e data _____

Firma
nome e cognome

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.